

Comune di

VILLAR PEROSA

PROVINCIA DI TORINO

ce 3

28.2.2000

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

## SOMMARIO

Arl.	OGGETTO	Pag.	Arl.	OGGETTO	Pag.
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>					
1	Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	1			
2	Definizioni	1			
3	Oggetto e scopo del regolamento	1			
4	Gestione del servizio	2			
5	Responsabile del servizio	2			
6	Oggetto del canone	2			
7	Soggetti attivi e passivi	2			
<b>CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI</b>					
8	Domanda di concessione	3			
9	Rimborso di spese	3			
10	Deposito cauzionale	4			
11	Concessione	4			
12	Conclusione del procedimento	4			
13	Disciplinare	4			
14	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi	5			
15	Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni	5			
16	Rinuncia alla concessione	6			
17	Decadenza della concessione	6			
18	Sospensione delle concessioni	6			
19	Subingresso nella concessione	7			
20	Rinnovo delle concessioni	7			
21	Norme per la esecuzione dei lavori	7			
22	Osservanza delle norme del Codice della Strada	8			
23	Occupazioni d'urgenza	8			
24	Riscossioni coattive - Rimborsi	8			
25	Limiti alla occupazioni stradali	8			
<b>CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE</b>					
26	Denuncia dell'occupazione	9			
27	Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti	9			
28	Pagamenti a rate - Importi minimi	9			
			<b>CAPO IV - TARIFFE</b>		
			29	Suddivisione del territorio comunale	10
			30	Tariffe per le occupazioni permanenti	10
			31	Tariffe per le occupazioni temporanee	10
			32	Detrazioni dal canone	10
			<b>CAPO V - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI</b>		
			33	Agevolazioni	10
			34	Esenzioni	11
			<b>CAPO VI - CONTROLLI - CONTENZIOSO</b>		
			35	Disciplina dei controlli - Privacy	12
			36	Relazione del Responsabile	12
			37	Contenzioso	12
			<b>CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI RAVVEDIMENTO</b>		
			38	Occupazioni abusive	12
			39	Sanzioni	13
			40	Ritardati od omessi versamenti	13
			41	Irrogazione immediata delle sanzioni	13
			42	Altre violazioni	13
			43	Procedimento di irrogazione delle sanzioni	13
			44	Ravvedimento	14
			<b>CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE</b>		
			45	Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi	14
			46	Concessioni in atto	14
			47	Riaccertamento delle occupazioni	14
			<b>CAPO X - NORME FINALI</b>		
			48	Norme abrogate	15
			49	Pubblicità del regolamento e degli atti	15
			50	Entrata in vigore del regolamento	15
			51	Casi non previsti dal presente regolamento	15
			52	Rinvio dinamico	15
			ALLEGATI . . . 2		

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. E' istituito in questo Comune a decorrere dal 1° gennaio 1999 in applicazione dell'art. 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

### ART. 2. - DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - "occupazione": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
  - "occupazioni permanenti": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti";
  - "occupazioni temporanee": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;
  - "suolo pubblico" o "spazio pubblico": le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del Centro abitato individuato a norma del Codice della strada;
  - "regolamento": il presente regolamento;
  - "canone": il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - "concessione". l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
  - "occupazione continuativa": per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
  - "occupazione non continuativa": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

### ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina tra l'altro, compiutamente:
  - a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
  - b) la determinazione delle tariffe;
  - c) il pagamento del canone;
  - d) le agevolazioni;
  - e) l'accertamento e le sanzioni;
  - f) il periodo transitorio
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli artt. 52 e 64 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5 lett. b, del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446,

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

#### ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

#### ART. 6 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone, si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

4. Il canone si applica, inoltre, all'occupazione di tratti di strade non comunali ma comprese nel centro abitato individuato a norma del codice della strada.

#### ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI.

ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE.

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio Vigili, su appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc..) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 15 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.
6. Qualora l'interessato non provvede ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 9. - RIMBORSO DI SPESE.

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

Autorizzazione richiesta	Rimborso spese stampati	Diritti di Istruttoria	Diritti di Sopralluogo	TOTALE
Occupazioni permanenti.....	500	1000	1000	2500
Passi carrabili.....				
Occupazioni temporanee.....	500	1000	1000	2500

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfettaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

## ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE.

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Quando i lavori e opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

## ART. 11 - CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonchè ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

## ART. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione e del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

## ART. 13 - DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 11 dovranno prevedere di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione.
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.
  3. Il disciplinare di concessione o il contratto devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

#### ART. 14 - AUTORIZZAZIONE DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

#### ART. 15 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione del lavoro di sgombero e il restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

#### ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 10. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente art. 10 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

#### ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.
3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 15.

#### ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI.

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

## ART. 19 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE.

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova concessione:
  - non è richiesto il deposito per rimborso di spese di cui al precedente art. 9;
  - dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
  - dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.
5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 10 dovrà, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

## ART. 20 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

## ART. 21 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, in di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

## ART. 22 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
  - al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada";
  - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal comando della Polizia Municipale.

## ART. 23 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## ART. 24 - RISCOSSIONI COATTIVE - RIMBORSI.

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

## ART. 25 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI.

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

### CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE.

#### ART. 26 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE.

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 11 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

#### ART. 27 - MODALITA' DEI VERSAMENTI TERMINI - DIFFERIMENTI.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

- a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.

2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:

- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
- b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.

5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purchè il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

#### ART. 28 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora, per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi lire 1.000.000 su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate trimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione.

2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a lire 20.001, ad eccezione delle occupazioni effettuate nelle aree di mercato.

#### CAPO IV TARIFFE.

##### ART. 29 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6 in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, (verbale C.C. n. 8 in data 11.3.1995), sono classificate in n. 3 categorie delimitate come dall'allegata tabella A.

##### ART. 30 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui all'allegata tabella B.

##### ART. 31 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alla allegata tabella B.

##### ART. 32 - DETRAZIONI DEL CANONE.

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo eventuale di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune, per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### CAPO V - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

##### Art. 33 - AGEVOLAZIONI.

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo IV, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:

- a) del 50 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri enti;
- b) del 50 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
- c) del 50 per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè prive di appoggi al suolo pubblico.
- d) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata inferiore ai 15 giorni.

- e) del 50 per cento per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente (settimanale, quindicinale, ecc.).
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati.

#### ART. 34 - ESENZIONI.

1. - Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
  - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o privato taxi nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - h) gli accessi carrabili;
  - i) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - l) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva;
  - m) promozione manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.
  - n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - o) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenza, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - p) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
  - q) occupazioni con tende;
2. Le esenzioni di cui sopra saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati.

## CAPO VI - CONTROLLI - CONTENZIOSO

### ART. 35 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per l' notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

### ART. 36 - RELAZIONE DEL RESPONSABILE

1. Il responsabile del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

### ART. 37 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## CAPO VII - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

### ART. 38 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 39, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, puo' disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupati medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

#### ART. 39 - SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 200% del canone dovuto.

2. Qualora la violazione di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

#### ART. 40 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.

3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

#### ART. 41 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 39, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di 1/4 delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

#### ART. 42 - ALTRE VIOLAZIONI.

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14

#### ART. 43 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.
4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
5. Trova applicazione l'art. 51 del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

#### ART. 44 - RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un 1/4 nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.
  - b) ad un 1/4 nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.

#### CAPO VIII - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

##### ART. 45- TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.

1. Il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, in £. 1.500 per utenza, con un minimo di £. 1.000.000 (un milione)
2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

##### ART. 46 - CONCESSIONI IN ATTO.

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

##### ART. 47 - RIACCERTAMENTO DELLE OCCUPAZIONI.

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le concessioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 39.

## CAPO IX - NORME FINALI

### ART. 48 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### ART. 49 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla legge.

### ART. 51 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali

### ART. 52 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

TABELLA A) Delimitazione del territorio comunale in zone classificate in n. 3 categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

### Strade e piazze in 1<sup>a</sup> categoria

Via Iuvarra - da via Nazionale a via Leonardo da Vinci  
Via Assietta - Via delle Cascine  
Via della Braida - Via Dante Alighieri  
Via Riccardo Micca - Via Isonzo  
Viale Giovanni Agnelli - Via Roma  
Via Palermo - Viale Galileo Ferraris  
Via delle Fornaci - Via IV Novembre  
Via Angelo Bianciotto  
Via Piave - da via Nazionale a via 2 Giugno  
Via Vittorio Alfieri - da via Nazionale a via Angelo Bianciotto  
Via Trieste - da via Nazionale a Campi Tennis "Le Noci" e da via Nazionale al numero civico 25  
Via Azzario - da via Nazionale a numero civico 16  
Via Asiago - Via Edoardo Agnelli  
Controviale da via Asiago a via della Braida  
Piazza Edoardo Agnelli - Piazza del mercato  
Via Monte Grappa  
Strada da via Monte Grappa a via delle Cascine retrostante fabbricato ex cinema RIV-SKF  
Controviale da via Monte Grappa a via delle Cascine  
Via S. Aniceto - Via P. Mascagni  
Via V. Bellini - Via G. Verdi  
Via G. Rossini - Via G. Puccini  
Piazza della Pace  
Strada da via S. Aniceto a Poliambulatorio  
Piazza Centenario Unità d'Italia - Piazza della Libertà  
Via Gioberti - Via Ignazio Porro  
Traversa da via Roma a via Nazionale tra casa Bertrand-Condominio Zancanaro  
Traversa da via Roma a via Nazionale tra casa Casorzo-Cordiero  
Gradinata da via Nazionale a viale G. Agnelli tra fabbricato Aimar-Tosello  
Gradinata da via Nazionale a Viale G. Agnelli adiacente Albergo  
Gradinata tra Banca S. Paolo e condominio "Stazione".  
Gradinata tra Banca S. Paolo e l'edicola giornali  
Gradinata tra Biblioteca e tabaccheria Merlo  
Via Torino  
Piazzale e parco "Società Operaia"  
Strada da via Palermo a viale Galileo Ferraris  
Strada accesso campo hockey  
Aree pubbliche o di uso pubblico adiacenti via Nazionale non altrimenti denominate

### Strade e Piazze in 2<sup>a</sup> categoria

Via Iuvarra - da via Leonardo da Vinci a Cimitero  
Via Leonardo da Vinci - via Camillo Cavour  
Via del Castello - Via 24 Maggio  
Via Primo Laurenti  
Via Piave - da via 2 Giugno a via Primo Laurenti  
Via Vittorio Alfieri - da via Angelo Bianciotto a via Piave  
Via Cristoforo Colombo - Via Marco Polo  
Via A. Vespucci  
Via Trieste - dal numero civico 27 a borgata Campassi  
Strada di Baldracco  
Strada di collegamento a monte ed a valle di borgata Artero  
Strada comunale della rampa (da via Rubino a piazzale della Chiesa)  
Strada sul piazzale della Chiesa Parrocchiale  
Via Azzario - da numero civico 18 a strada dei Prietti  
Antica strada dalla Cascina Menaggeria a via Iuvarra  
Strada da via del Castello alle Cascine  
Via Giuseppe Parini  
Scalinata da via S. Aniceto a via della Braida  
Via G. Martinat - Via M. Buonarroti  
Via A. Manzoni  
Strada interna alla borgata Saretto  
Strada da ponte via Piave in continuazione di via Alfieri verso roggia borgata Campassi  
Via Giuseppe Garibaldi - Via Massimo d'Azeglio  
Viale Italia  
Traversa via Iuvarra (da via Iuvarra a part. 55 fg. VIII)  
Via 2 Giugno - Via XXV Aprile  
Via R. Sanzio - Via Vela  
Gradinata da via Cavour a via XXIV Maggio  
Via A. Botticelli - Via Rubino

### Strade e Piazze in 3<sup>a</sup> categoria

Via Ugo Foscolo - Strada di Prà Martino  
Strada alla Borgata Peirotti - Ciabot  
Strada alla Borgata Molliere  
Nuova strada alla Borgata Sartetti - Antica Mulattiera del Sartetto  
Antica mulattiera alla Borgata Chiardossini  
Nuova strada alla Borgata Gottieri  
Strada comunale della Balma - Strada comunale dei Sartetti  
Primo tratto dell'antica Strada dei Cannoni  
Ultimo tratto dell'antica strada della Chiesa di Godardo  
Strada interna alla frazione Caserme  
Strada di accesso alla frazione Caserme  
Antica strada comunale delle Caserme  
Tratto antica strada comunale delle Molliere  
Tratto di antica strada dei Cannoni  
Antica strada comunale della Didiera  
Strada alla Borgata Didiera

Strada di collegamento Borgata Ciabot - Borgata Didiera  
 Strada comunale della Droglia - Strada comunale della Fraita  
 Nuova strada alle Borgate Ciarriere - La Russa e Podio  
 Tratto dell'Antica Strada dei Cannoni  
 Ultimo tratto della strada dei Cannoni  
 Strada alla Borgata Frieri - Strada di Prà Martino alla Fraita  
 Antica strada dal Saretto al Muretto - Nuova strada dei Muretti  
 Antica strada comunale dei Frieri - Strada Ciabot Comba-Borgata Frieri  
 Tratto di strada dei Frieri - Strada comunale dei Frieri  
 Nuova strada alla Borgata Cavallari  
 Primo tratto della strada comunale Odriva  
 Strada comunale di Prabaciasso - Strada comunale del Muretto  
 Strada alla Borgata Ciardossina - Antica strada comunale dei Prietti  
 Nuova strada alla Borgata Pietti - Strada alla Borgata Casa Vecchia  
 Strada alla Borgata Serre  
 Traversa da via Trieste a valle della Borgata Campassi alla strada dei Prietti  
 Antica strada alla Borgata Vincon  
 Strada così detta nuova dei Prietti - Strada comunale del Barlettero  
 Strada comunale dei Prietti (mulattiera a monte della Borgata)  
 Strada dalla Borgata Miandassa alla strada del Barlettero  
 Strada comunale dei Prietti per collegamento Borgata Prato Marino  
 Nuova strada alla Borgata Vincon - Giustetto  
 Strada alla Borgata Comborsiera Inferiore  
 Strada comunale di San Benedetto  
 Strada alla Borgata Comborsiera Superiore  
 Strada da Borgata Vincon a Borgata Prietti  
 Strada Pian del Mago - Gran Comba - Borgata Didiera  
 Diramazione per Borgata Podio - Russa - Careiria  
 Strada San Giuliano - Truc Muni - Rocassa - Sartetti  
 Strada San Giuliano - Pianas  
 Strada da Prà Martino a Borgata Miandassa  
 Strada di accesso alla Borgata Morana  
 Strada del Rost  
 Antica strada da Borgata Ciardossina a Borgata Barbos  
 Da Strada Molliere a Borgata Peirotti  
 Dalla Strada dei Droglia a valle della Borgata Molliere sino a Borgata Caserme  
 Da Borgata al Rul alla Borgata Cappelleria  
 Da casa Cinquetti a Cascina Menaggeria  
 Strada da Cumola a strada Prà Martino a valle Borgata Odriva

Tabella B)

## DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

### a) Tariffe delle occupazioni permanenti.

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. e per anno.

Categoria prima:	£. 34.000
Categoria seconda:	£. 22.100
Categoria terza:	£. 10.200

Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima:	£. 11.500
Categoria seconda:	£. 7.400
Categoria terza:	£. 3.400

### Occupazioni con distributori di carburante.

Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.

Categoria prima:	60.000
Categoria seconda:	50.000
Categoria terza:	30.000

La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15000 mc. In ogni caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 di ogni 1000 mc....

### Occupazioni con piazzole manovra a mq.

Categoria prima:	34.000
Categoria seconda:	22.100
Categoria terza:	10.200

Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: 1.500 per ogni utenza.

Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50%.

### b) Tariffe occupazioni temporanee.

- Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima:	2.000
Categoria seconda:	1.300
Categoria terza:	600

- Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima:	700
Categoria seconda:	400
Categoria terza:	200

*Stivazioni alt x lung.*

- Occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate nell'area di mercato situata in Via Nazionale - tariffa giornaliera per mq.

- £. 150 - occupazioni ricorrenti
- £. 300 - occupazioni saltuarie

- Occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate nella nuova area mercatale di Via Dante Alighieri.

Tariffa giornaliera per mq. £. 300 - occupazioni ricorrenti  
Tariffa giornaliera per mq. £. 600 - occupazioni saltuarie

Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate nelle aree di mercato si applicano le tariffe sopra indicate senza ulteriori riduzioni.

- Occupazione temporanee di suolo pubblico effettuate per la realizzazione di attività edili - tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima:	1.000
Categoria seconda:	650
Categoria terza:	300

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da Pubblici Esercizi viene applicata la riduzione del 50%.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da circhi ed attività dello spettacolo viaggiante la superficie occupata viene conteggiata in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, e del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati.

Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui alla presente tabella maggiorata del 20%.

Per le occupazioni temporanee diverse da quelle effettuate nelle aree di mercato, inferiori alle 24 ore, la tariffa viene calcolata in ventiquattresimi con arrotondamento alle 10 lire per eccesso o per difetto.